

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

EX TERZA SEZIONE

CAUSA GROSSI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 18791/03)

SENTENZA
(revisione)

STRASBURGO

30 ottobre 2012

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nella causa Grossi e altri c. Italia (richiesta di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010),

La Corte europea dei diritti dell'uomo (ex terza sezione), riunita in una camera composta da:

Josep Casadevall, *presidente*,

Egbert Myjer,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Ineta Ziemele,

Guido Raimondi, *giudici*,

e da Santiago Quesada, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 ottobre 2012,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 18791/03) proposto contro la Repubblica italiana e con il quale nove cittadini di questo Stato, i sigg. Giovanni Grossi, Vittorio e Dario Mori, la sig.ra Ornella Mori, il sig. Giancarlo Mori, le sigg.re Nadia Mori e Angela Rosa Di Mambro, il sig. Salvatore Grossi e la sig.ra Maria Sandra Grossi («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 12 giugno 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Con sentenza del 6 luglio 2006 («la sentenza in via principale»), la Corte ha ritenuto che l'applicazione retroattiva al caso di specie del termine di prescrizione di cinque anni avesse avuto l'effetto di privare i ricorrenti di qualsiasi riparazione per il danno subito e che l'ingerenza contestata non fosse compatibile con il principio di legalità e che essa avesse quindi violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti (*Grossi e altri c. Italia*, n. 18791/03, §§ 44-45, 6 luglio 2006).

3. Con sentenza del 14 dicembre 2010, la Corte si è pronunciata sull'equa soddisfazione ed ha deciso di accordare ai ricorrenti 734.000 EUR per il danno materiale e 20.000 EUR per il danno morale ed ha rigettato le domande di equa soddisfazione per il resto.

4. Con nota del 6 ottobre 2011, il Governo ha depositato una richiesta di revisione della sentenza, in virtù dell'articolo 80 del regolamento della Corte. Il Governo riferisce di essere stato informato dalle autorità competenti in data 14 settembre 2011, nel corso degli adempimenti volti all'esecuzione della sentenza, che l'effettiva superficie del terreno è di 2.020 metri quadri e che ciò risulterebbe da una proposta di transazione

preparata dai ricorrenti ed inviata al comune di Cassino nel 2000 e da un documento presentato da un ingegnere nel 2010. Il Governo ricorda che, all'epoca della comunicazione del ricorso, il comune di Cassino non aveva risposto alle domande relative alla superficie del terreno e che la mancata risposta era dovuta ad un conflitto di interessi di un impiegato del comune stesso. Dette circostanze sono altresì oggetto di una denuncia penale. Poiché tale informazione costituiva a suo parere un fatto nuovo, il quale avrebbe potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito della causa, il Governo chiede la revisione della sentenza, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento della Corte.

5. Il 10 gennaio 2012, la Corte ha esaminato la richiesta di revisione ed ha deciso di accordare al rappresentante dei ricorrenti un termine di tre settimane per presentare eventuali osservazioni. Queste ultime sono pervenute alla Corte il 21 febbraio 2012.

IN DIRITTO

I. TESI DELLE PARTI

6. I ricorrenti sostengono in primo luogo che la richiesta di revisione è irricevibile in quanto tardiva. Essi sostengono che il Governo aveva preso conoscenza nel dicembre 2010 della nota dell'ingegner P., che valutava la superficie occupata dal terreno in 2.020 metri quadri.

7. Peraltro i ricorrenti ricordano che il 29 settembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiesto al comune di Cassino di effettuare una stima effettiva del terreno, al fine di formulare una proposta di composizione amichevole.

8. Il 23 dicembre 2010 il comune di Cassino inviava alla Rappresentanza Permanente presso il Consiglio d'Europa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la perizia dell'ingegner P., dalla quale risultava che:

- la superficie occupata era di 2.020 metri quadri;
- il terreno era di natura agricola ed il suo valore nel 1976 era pari a 0,35 al metro quadro.

9. Il 25 luglio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedeva di effettuare indagini in relazione ad una denuncia di F.I, secondo il quale il terreno dei ricorrenti aveva l'estensione di 2.500 metri quadri ed era un terreno agricolo. Con nota del 29 agosto 2011, pervenuta al Ministero delle Finanze il 14 settembre 2011, la Guardia di Finanza trasmetteva al Ministero dell'Economia e delle Finanze i seguenti elementi di informazione:

- la nota del 29 settembre 2010 (paragrafo 7 *supra*) ;
- la nota del comune di Cassino (paragrafo 8 *supra*) ;

- la perizia del 20 dicembre 2000 (paragrafo 8 *supra*).

10. Il 20 settembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetteva all'avvocato dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto della Guardia di Finanza.

11. Alla luce di tali fatti, i ricorrenti sostengono che dal 23 dicembre 2010, il comune di Cassino, la Rappresentanza Permanente presso il Consiglio d'Europa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri erano a conoscenza della perizia dell'ingegner P. Essi contestano l'argomento del Governo, secondo il quale esso sarebbe venuto a conoscenza di tali fatti solo il 14 settembre 2011, data nella quale la nota della Guardia di Finanza veniva trasmessa al ministero dell'Economia e delle Finanze. Al riguardo, essi ricordano che detta nota non conteneva fatti nuovi, ma si limitava a trasmettere la perizia dell'ingegner P., che era già stata inviata il 23 dicembre 2010.

12. Di conseguenza il termine di presentazione di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 80 del regolamento scadeva il 23 giugno 2011.

13. Il Governo contesta le tesi dei ricorrenti. Esso afferma che per proporre una richiesta di revisione è necessario disporre di una informazione dettagliata e certa e non di una semplice informazione. Secondo il Governo, la nota del comune di Cassino di dicembre 2010 non poteva rappresentare un'informazione sufficiente, in quanto la superficie del terreno non si evinceva direttamente dalla nota, bensì tale informazione era contenuta nella perizia allegata alla risposta e, per ottenere la superficie totale del terreno, bisognava sommare ogni particella occupata. Secondo il Governo, era stato necessario attendere le indagini della Guardia di Finanza, perché solo nel rapporto redatto dalla medesima il Governo poteva trovare effettivamente il dato relativo alla superficie totale del terreno e chiedere quindi la revisione della sentenza.

14. Il Governo rimanda inoltre ad un documento del 27 luglio 2000, contenente una proposta di transazione dei ricorrenti, indirizzata al comune di Cassino, nella quale si fa riferimento ad un terreno di circa 2.000 metri quadri.

15. Secondo il Governo gli argomenti dei ricorrenti sono infondati e devono essere rigettati; esso chiede alla Corte di mostrare una certa flessibilità in materia di scadenza dei termini, per non premiare una condotta fraudolenta dei ricorrenti.

II. VALUTAZIONE DELLA CORTE

16. La Corte ricorda che, secondo l'articolo 44 della Convenzione, le sue sentenze sono definitive e che, nella misura in cui rimette in discussione tale carattere definitivo, la procedura di revisione, non prevista dalla Convenzione ma introdotta dal regolamento della Corte, riveste carattere

eccezionale: da qui l'esigenza di un severo esame della ricevibilità di ogni richiesta di revisione di una sentenza della Corte nell'ambito di tale procedura (*Pardo c. Francia*, 10 luglio 1996 (revisione – ricevibilità), § 21, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III, *Gustafsson c. Svezia*, 30 luglio 1998 (revisione – fondatezza), § 25, *Recueil* 1998-V, e *Stoicescu c. Romania* (revisione), n. 31551/96, § 33, 21 settembre 2004).

17. La Corte deve stabilire se ricorrono i presupposti per la revisione della sentenza del 1° settembre 2009, in applicazione dell'articolo 80 del regolamento, il quale nelle parti pertinenti per il caso di specie sancisce quanto segue:

« Qualora emerga un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito di una causa già decisa e che, al momento della sentenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere noto ad una parte, quest'ultima può (...) adire la Corte con una richiesta di revisione della sentenza in questione. (...) »

18. Nel caso di specie occorre dunque stabilire se i fatti in questione «avrebbero potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito di una causa già decisa», se «essi non avrebbero potuto ragionevolmente essere noti» al Governo prima della pronuncia della sentenza iniziale e se la richiesta di revisione sia stata avanzata entro il termine legale previsto dall'articolo 80 del regolamento.

19. La Corte ritiene che non sia necessario appurare se i fatti in questione abbiano potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito della causa già decisa, poiché, anche volendo ammettere il rispetto di tale esigenza, essa ritiene che la richiesta di revisione non sia stata formulata entro il termine legale previsto dall'articolo 80 del regolamento.

20. Al riguardo la Corte ricorda che il ricorso è stato proposto il 12 giugno 2003 ed è stato comunicato al governo convenuto nel giugno 2005. Una sentenza nel merito è stata pronunciata nel luglio 2006 e la sentenza relativa all'equa soddisfazione il 14 dicembre 2010. Durante questo lasso di tempo, le parti hanno presentato le reciproche osservazioni sul merito e sull'equa soddisfazione.

21. Per quanto concerne la «ignoranza dei fatti emersi», condizione imposta dall'articolo 80 del regolamento, la Corte osserva che il documento, dal quale si evincerebbe che la superficie del terreno dei ricorrenti era di circa 2.000 metri quadri invece di 9.000, era a disposizione del Governo dal 23 dicembre 2010 e che la proposta di transazione inviata al comune di Cassino, redatta dall'ex avvocato dei ricorrenti e dove si menzionava un terreno di circa 2.000 metri quadri, recava la data del 27 luglio 2000.

22. La Corte non può accogliere la tesi del Governo, secondo la quale prima del 14 settembre 2011 esso non era a conoscenza dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, come adesso afferma di essere. In effetti, tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di revisione, ossia le note, le copie delle lettere che gli erano state comunicate, la perizia dell'ingegner P.,

nonché la proposta di transazione redatta nel 2000 dall'ex avvocato dei ricorrenti (paragrafi 7 e 8 *supra*), esistevano già nel dicembre 2010.

23. In queste condizioni, la Corte conclude che, se il Governo può effettivamente aver ricevuto la copia dei documenti sui quali si basa la richiesta di revisione solo dopo la pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2010, a partire dal 23 dicembre 2010 esso era evidentemente al corrente dell'esistenza di tali documenti.

24. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che i documenti in questione «avrebbero potuto [o meno] esercitare un'influenza decisiva sull'esito della causa», la Corte ritiene sia stato accertato che i fatti in questione «potevano ragionevolmente essere noti» al Governo a partire dal 23 dicembre 2010. La richiesta di revisione presentata il 6 ottobre 2011 è quindi tardiva e deve essere rigettata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

Decide di rigettare la richiesta di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 ottobre 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Santiago Quesada
Cancelliere

Josep Casadevall
Presidente